

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede dell'associazione

È costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PRATICANTI ED ASPIRANTI NOTAI", in forma abbreviata "APAN".
L'Associazione è senza scopo di lucro, indipendente ed autonoma e svolge attività di promozione e di utilità sociale.
Essa ha sede in Roma, alla Via Domenico Chelini 3/A.

Art. 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 – **Scopo e attività** dell'Associazione

L'associazione ha fini di promozione e incentivazione delle relazioni



sociali e di rappresentanza dei bisogni e delle istanze dei praticanti notai e di coloro che affrontano lo studio e la preparazione giuridica per sostenere le prove concorsuali per la nomina di notaio, operando in rapporto con il Consiglio Nazionale del Notariato. I Consigli Notarili Distrettuali, la Fondazione del Notariato, le Associazioni Notarili, gli Enti locali e i Ministeri interessati, svolgendo la propria attività in ambito comunale, provinciale, regionale e nazionale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'APAN propone di:

- partecipare attraverso incontri e dibattiti con le istituzioni e con le organizzazioni del notariato al miglioramento delle modalità di accesso alla professione notarile, in particolar modo sollecitando la rimozione delle incertezze interpretative derivanti dal bando di concorso, la regolare tempistica prevista dalla legge per la pubblicazione del bando suddetto, la riduzione dei tempi di attesa delle correzioni degli elaborati concorsuali e la eliminazione del limite massimo di consegne degli stessi;

- promuovere attività di assistenza, consulenza e sostegno per la formazione culturale e professionale degli Associati;

- promuovere lo studio e l'approfondimento di materie giuridiche di interesse notarile.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività ulteriori, ivi comprese attività di consulenza nei settori di propria competenza a soggetti terzi, che siano direttamente o indirettamente, connesse, integrative od accessorie alle attività istituzionali indicate nel presente statuto.

L'Associazione potrà stipulare protocolli e convenzioni con istituzioni ed enti pubblici, università statali e non statali, centri studi, imprese pubbliche e private ed associazioni.

Art. 4 – Requisiti di ammissione

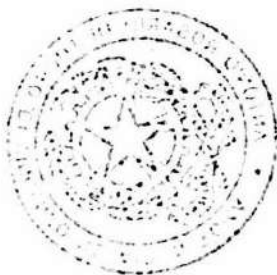
Aderiscono all'Associazione le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni, anche stranieri, che ne condividono i principi e le finalità, ed in particolare coloro i quali stanno svolgendo il periodo di pratica notarile previsto dalla legge e coloro che lo hanno concluso.

L'ammissione dei soci è deliberata a seguito di domanda scritta del richiedente e subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.

Si distinguono tre categorie di Soci: Fondatori, Ordinari e Sostenitori, detti anche "Amici".

Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso l'associazione e ne hanno firmato l'Atto Costitutivo. Sono Soci Ordinari coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo in seguito a domanda e su presentazione di almeno due Soci. Sono Soci sostenitori persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla vita dell'associazione. Questi ultimi non hanno diritto di voto ma partecipano alle iniziative dell'Associazione. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.



La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e l'indegnità vengono sancite dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Ogni Socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea e ha diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, senza distinzione di categorie. Essa viene convocata tutte le volte che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ed almeno una volta l'anno.

Spettano all'Assemblea dei Soci:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) le deliberazioni inerenti le modifiche del presente atto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- c) l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea dei soci adotta ogni altra deliberazione da essa ritenuta opportuna e non riservata dal presente atto ad altri organi.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sono fissati il luogo, la data e l'ora della seconda convocazione, la quale può avere luogo anche nella medesima data prevista per la prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario generale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e da un segretario. Il segretario è nominato dal Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti, anche mediante delega, la metà più uno dei soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. E' ammesso il voto per delega. Ciascun Socio, tuttavia, non può avere intestate più di tre deleghe.

I Soci non in regola con i versamenti delle quote associative non possono intervenire, né in persona né per rappresentanza, all'Assemblea dei Soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo, sono adottate in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti (di persona o per delega) che siano almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea validamente costituitasi.

Art. 6 – Risorse economiche dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi straordinari dei soci fondatori e/o degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di ambasciate o organismi internazionali;



- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- redditi derivanti dalla gestione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- sponsorizzazioni;
- utili e/o avanzi di gestione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale purché consentita da norme di legge o regolamento.

L'importo della quota associativa è stabilito dal Consiglio Direttivo.

I fondi, comunque raccolti, saranno depositati su un conto corrente intestato all'Associazione.

L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.

È tuttavia ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività, autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate.

L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7 – Bilancio dell'Associazione

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato ogni anno entro il 30 (trenta) aprile dell'anno in corso cui esso si riferisce, mentre quello consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo rispetto a quello cui il bilancio si riferisce.

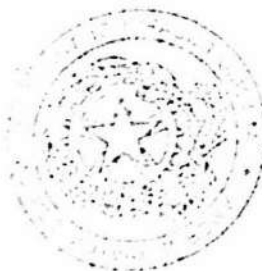
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite ovvero per il potenziamento delle attività dell'associazione o per l'acquisto di beni strumentali e miglioramento della sua attività.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo, nel cui ambito sono nominati dai consiglieri Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere;
- Possono essere istituiti inoltre i seguenti organi:
- il Revisore Unico;
 - il Comitato Scientifico;



- il Presidente Onorario;
- il Comitato d'indirizzo.

Alle cariche sociali possono essere eletti tutti gli associati.

Le cariche assunte dagli Organi di cui al presente articolo sono a titolo gratuito. È previsto il rimborso delle spese, appositamente autorizzate, sostenute dai titolari delle cariche per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Art. 9 - Associati

Possono associarsi le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e che condividano le finalità per le quali l'Associazione è stata costituita.

Gli associati sono tenuti al rispetto delle norme stabilite nel presente statuto e delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dell'aspirante socio è rivolta al Consiglio Direttivo che pertanto decide, con giudizio insindacabile, a maggioranza in ordine al suo accoglimento o rigetto.

L'ammissione del associato è inoltre subordinata:

- a) al versamento della quota sociale;
- b) all'accettazione senza riserva del presente statuto e dell'eventuale regolamento.

L'importo delle quote sociali viene determinato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né in virtù di successione a causa di morte.

Art. 10 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che siano in regola col pagamento delle quote annuali.

Tutti gli associati in regola col pagamento delle quote annuali hanno diritto d'intervento e di voto in assemblea.

Ad ogni associato corrisponde un voto.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea, conferendo apposita delega scritta. Ciascun rappresentante può rappresentare un massimo di tre associati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea anche in videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia comunque per costoro possibile, in tempo reale, seguire la discussione, intervenire in essa, nonché esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Il Consiglio s'intende riunito nel luogo in cui si trovano fisicamente il Presidente ed il Segretario incaricato della redazione del verbale.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno, ovvero su richiesta motivata presentata al Consiglio da almeno un ventesimo degli aderenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Segretario Generale.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e deve riunirsi entro e non oltre il 30 aprile, per discutere ed approvare il bilancio preventivo relativo all'anno in corso e quello consuntivo relativo all'anno precedente.

Deve essere inoltre convocata per eleggere, revocare o sostituire i membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo Contabile ove in scadenza di mandato.

L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci (anche a mezzo e-mail) o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 11 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12 – Perdita della qualità di associato

La perdita della qualità di associato avviene per decesso, per recesso o per esclusione e a seguito di nomina all'esercizio delle funzioni notarili. Tuttavia è riconosciuta facoltà al l'ex associato notaio di nuova nomina di chiedere al consiglio direttivo la reinscrizione in qualità di associato onorario.

Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

Ove sia previsto dall'assemblea il pagamento di una quota associativa, il mancato pagamento di essa è causa di esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro sei mesi dalla notifica della deliberazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24 c. 3 c.c..

Gli aderenti possono in ogni tempo recedere dall'associazione a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo investito dei più ampi poteri a tal fine necessari, composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre ad un massimo di tredici, eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di cinque esercizi associativi, compreso quello di nomina, e con possibilità di essere rieletti.

Tra di essi, i consiglieri a maggioranza dei voti nominano:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Generale e Tesoriere.

In caso di dimissioni, revoca o morte, ciascun membro del consiglio direttivo è sostituito entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, con nomina da parte del Presidente e rimane in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

Trascorso il suddetto termine senza che il Presidente abbia proceduto alla nomina, il membro viene eletto dal Consiglio Direttivo, con delibera presa a maggioranza.

I membri del consiglio direttivo sono tutti rieleggibili.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a quattro riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In caso di dimissioni o revoca, il Comitato può sostituire il membro cessato per qualsiasi motivo mediante cooptazione con un altro socio, con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo. Spetta all'Assemblea, nella sede della prima convocazione successiva alla cooptazione, ratificare od annullare la nomina.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

- delibera sui programmi proposti dal Presidente e sulle iniziative specifiche sottoposte al suo esame dal Segretario Generale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo nonché, ove necessarie, apposite relazioni illustrative;
- decide circa la disposizione dei beni facenti parte del patrimonio sociale;
- fissa le quote da versarsi da parte degli associati;
- emana regolamenti interni per il funzionamento degli organi associativi;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito tramite raccomandata a/r, telefax, telegramma o email almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere

effettuata anche con un più breve preavviso, e comunque non oltre 24 ore prima dell'inizio della riunione. In caso d'inerzia da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Segretario Generale nei modi e nei tempi di cui sopra.

Il Consiglio può riunirsi presso la sede dell'Associazione od in altro luogo all'interno del territorio nazionale che sarà indicato nell'avviso di convocazione. È ammessa la partecipazione alle adunanze del Consiglio Direttivo anche in videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia comunque per costoro possibile, in tempo reale, seguire la discussione, intervenire in essa, nonché esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Il Consiglio s'intende riunito nel luogo in cui si trovano fisicamente il Presidente ed il Segretario incaricato della redazione del verbale.

Le Riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età. Una volta riunitosi, il Consiglio nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che rediga apposito verbale delle deliberazioni adottate. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo s'intende regolarmente costituito allorquando siano presenti più della metà dei suoi membri e le relative delibere siano adottate col voto della maggioranza dei presenti.

In ipotesi di parità di voti, avrà prevalenza il voto del Presidente.

Art. 14 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo, coordinandone l'attività.

Il Presidente dura in carica per cinque esercizi associativi, compreso quello in cui è nominato, e cessa dalla stessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e gli sono riservati i poteri di firma.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

Il Presidente sottoscrive ed adotta tutti gli atti amministrativi e finanziari per l'Associazione.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, **nomina i membri del Comitato Scientifico, del Comitato di indirizzo e il Presidente onorario.**

Art. 15 - Segretario Generale e Tesoriere

Il Segretario Generale è eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti e dura in carica cinque esercizi associativi, compreso quello nel quale è nominato.

Il Segretario Generale, seguendo le indicazioni del Presidente, coordina la preparazione dei programmi di attività, predispone i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi, ne cura la gestione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Egli altresì dirige e coordina gli uffici, controlla le attività di ogni ente, studioso, ricercatore e collaboratore esterno chiamato a partecipare alle iniziative indette dall'associazione.

Il Tesoriere è eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti e dura in carica cinque esercizi associativi, compreso quello nel quale è nominato.

Il Tesoriere è preposto alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'associazione ed alla gestione del patrimonio.

Egli:

- riscuote le quote sociali e ne coordina le iniziative per il reperimento;
- provvede alle spese ordinarie e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche alle spese straordinarie;

- gestisce, secondo le direttive del Presidente o in sua assenza, i rapporti dell'Associazione con Enti ed Istituti di credito, compiendo ogni attività di ordinaria amministrazione in proposito, quale a mero titolo esemplificativo l'apertura di conti correnti bancari e la richiesta di libretti d'assegno;

- su espressa delega del consiglio direttivo, stipula contratti di mutuo, attivi o passivi, con o senza garanzie ed anche con clausole penali, assume mutui anche di Credito Fondiario, di Credito Agrario, dalla Cassa Depositi e Prestiti e da qualsiasi altro Istituto e stipula contratti di apertura di credito bancario, di anticipazione e di sconto.

Le due cariche di Tesoriere e Segretario Generale sono cumulabili.

Art. 16 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico, ove istituito, è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente e dura in carica un anno.

Esso è composto da personalità che abbiano acquisito particolari benemeritenze in campo politico, culturale, istituzionale, scientifico, sociale e/o manageriale.

Art. 17 - Comitato d'indirizzo

Il Comitato d'Indirizzo, ove istituito, è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente e dura in carica un anno.

Esso è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, che abbiano acquisito particolari benemeritenze in campo politico, culturale, istituzionale, scientifico, sociale e/o manageriale. Può proporre annualmente obiettivi da conseguire ed eventi da organizzare.

Art. 18 - Presidente Onorario

Il Presidente onorario, ove istituito, è nominato a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra persone di chiara fama nell'ambito degli scopi perseguiti dall'associazione. Dura in carica un anno associativo compreso quello di nomina e può essere nuovamente nominato un numero infinito di volte, sempre per la medesima durata.

Al Presidente Onorario spettano compiti di proposta e pianificazione strategica delle iniziative dell'associazione.

Art. 19 - Revisore Unico



[Handwritten signature]